

043-2001c.s.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 135/99, gli Enti sono tenuti entro il 31.12.1999 ad avviare l'emanazione di regolamenti sulla tutela dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati sensibili.

Ritenuto opportuno e necessario ottemperare alle suddette disposizioni, approvando all'uopo un Regolamento attuativo del D.Lgs. 135/99, al fine di rendere legittimo il trattamento pubblico dei dati. Visto il Regolamento, all'uopo predisposto, allegato A) che si compone di n 17 articoli e ritenuto meritevole di approvazione. Dato atto che la ricognizione ed identificazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili verrà effettuata con separata deliberazione, sulla base e nel rispetto del Regolamento di cui al presente atto. Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento attuativo del D.Lgs. 135/99 composto da n 17 articoli.
2. Di dare atto che la ricognizione ed identificazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili verrà effettuata con separata deliberazione, sulla base e nel rispetto del Regolamento di cui al presente atto.
3. Di comunicare ad intervenuta esecutività il presente regolamento al Difensore Civico presso la Regione Campania –Napoli – al Difensore Civico del Comune di Succivo – Al Garante per la protezione dei dati personali e all' ANCI Campania .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto i pareri espressi sul presente atto

D E L I B E R A

DI APPROVARE

la suindicata proposta di deliberazione

APPROVATO DAL COMITATO DI CONTROLLO IN DATA 15.03.2001 N.5337 DEC.11

regolamento sulla tutela della riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge 31.12.1996, n. 675 - d.lgs. 135/99 - d.lgs. 318/99)

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____

art.1 oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art.27 della legge 31-12-1996, n°.675 (qui di seguito denominata semplicemente "legge"), costituendo altresì adeguamento al proprio ordinamento, ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'art.22 della legge, del D.Lgs.135/99 e del D.Lgs.318/99. Per finalità istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

1. le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento;
2. le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni; In particolare vengono definiti i profili organizzativi e le responsabilità, regolamentando altresì le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali.

art.2 finalita'

Il Comune di Succivo –Caserta - e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed alla identità personale delle figure fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incarichi di pubblico servizio, operanti nell'ambito della Comunità Economica Europea. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati. Sono individuate inoltre alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali e sensibili, anche alla luce delle modifiche apportate con il D.Lgs.n°.135 dell'11-05-1999.

art.3 definizioni di riferimento

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 e seguenti della legge. Si intendono inoltre:

- ✓ **dato personale** = qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge;
- ✓ **dato sensibile** = ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 comma 1, e 24 della legge, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. 135/99; ·
- ✓ **tipi di dati** = le categorie di dati individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- ✓ **operazioni eseguibili** = le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- ✓ **rilevanti finalità di interesse pubblico** = quelle individuate dal D.Lgs. 135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento.

art.4 attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla vigente normativa statale e regionale, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa in generale. Le attività sono quelle individuate al capo II del D.Lgs.135/99.

art.5 individuazione del titolare e del responsabile del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge, è il Comune di Succivo –ce-, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Il Sindaco con specifico atto, nomina un eventuale responsabile del trattamento, impartendogli direttive, ai sensi dell'art.8 della legge. Ove necessario il responsabile è coadiuvato da idonee figure professionali che per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia: i compiti affidati agli "incaricati" del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

art.6 individuazione delle banche dati

Le banche dati gestite dal Comune sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dei responsabili di Servizio e/o Area. Di norma le stesse sono gestite in forma elettronica, in armonia alle nuove norme legislative di cui al D. Lgs. 318/99, giusta attuazione della direttiva comunitaria n.95/46/CE del 24-10-1995. I responsabili di Servizio e/o Area comunicano al titolare, anche ai fini della notifica al Garante di cui all'art.7 della legge, le banche dati tenute in forma cartacea e/o informatizzata.

art.7 titolarità e responsabilità delle banche dati

Quale titolare delle banche dati del Comune, la Giunta nomina i rispettivi responsabili d'area, delle singole banche dati, con provvedimento motivato. Rientra nelle potestà della Civica Amministrazione, sentito il direttore generale, assegnare la responsabilità delle singole banche dati, ai rispettivi funzionari delle varie Aree e/o Servizi. Il Responsabile: · cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti all'Area o alle unità operative cui sovrintende; · provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; · procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; · è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati; · impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei medesimi; · cura la comunicazione agli interessati, se dovuta, del trattamento dei dati e la relativa eventuale diffusione; · dispone il blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi, attraverso reti di trasmissione o eventuali terminali accessibili al pubblico, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e al direttore generale.

art.8 gruppo di lavoro "privacy"

E' istituito il Gruppo di Lavoro sulla "privacy", organo di staff del direttore generale, operante sulla base delle direttive ed istruzioni dallo stesso impartite. E' composto dal direttore generale, dal responsabile del trattamento, da un funzionario dell'Area Amministrativa, dal Medico competente in materia di "sicurezza sul lavoro" ex-D.L.gs.626/94, e da un esperto esterno all'Ente che per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

art.9 obiettivi e finalità operative del gruppo di lavoro

Pianificazione e sviluppo di interventi concreti, che brevemente possono articolarsi nelle seguenti fasi:

1. Inventario dei trattamenti.
2. Definizione della struttura organizzativa interna.
3. Elaborazione e diffusione della modulistica idonea ed appropriata verso l'esterno:
4. informativa chiara e completa alla cittadinanza.
5. Notificazione eventuale dei trattamenti.
6. Adeguamento delle misure di sicurezza.
7. Coinvolgimento diretto del "titolare" del trattamento.

Gli obiettivi che si devono conseguire sono:

- ✓ Conoscenza da parte degli addetti, della normativa di legge.
- ✓ Realizzazione di un processo di primo adeguamento degli ordinamenti interni.
- ✓ Evitare ritardi applicativi della legge, attivando e motivando gli addetti.

- ✓ Garantire la protezione e la sicurezza delle banche dati.
- ✓ Verificare periodicamente la "qualità" dei dati, curandone l'aggiornamento.

art.10 disposizioni organizzative attuative (art.5, comma 5, d.lgs.135/99)

La Giunta Municipale adotta, secondo quanto previsto dalla legge n.127/97, specifiche disposizioni organizzativa per i vari settori dell'amministrazione, eventualmente proposte dal "Gruppo di Lavoro" , volte a regolamentare i profili operativi del trattamento dei dati sensibili, nel rispetto dei criteri dettati dagli artt.1,2,3,4, del D.Lgs.135/99. Le disposizioni organizzative devono prevedere anche operazioni inerenti la protezione delle banche dati, di cui al D.Lgs.318/99.

art.11 rapporti con il garante

Il responsabile del trattamento dati è tenuto ad inviare al Garante le eventuali comunicazioni e notificazioni, previste dalla legge

art.12 rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d. lgs. n. 135/99

Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a finalità di interesse pubblico, di cui al D.Lgs.135/99, e per consentire al Garante di adottare eventuali specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 3-bis della legge, l' Amministrazione deve:

- ✓ verificare la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- ✓ verificare quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal D. Lgs.135/99;
- ✓ individuare ed analizzare la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale. Il responsabile del trattamento - previo parere del Gruppo di Lavoro –
- ✓ comunica al Garante le eventuali attività particolari ed individuate, per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di pubblico interesse.

art.13 individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza di definizioni delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, la Giunta Comunale -sentite le proposte operative del Gruppo di Lavoro- provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate. Con propria deliberazione la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico fornite dalla legge o dal Garante, all'uopo definendo le relative operazioni eseguibili. Ai contenuti della deliberazione di cui sopra, è data la massima diffusione presso tutti gli uffici comunali.

art. 14 diritti dell'interessato

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, sono presentate al titolare del trattamento che, a mezzo dei responsabili, si occuperà delle relazioni con il pubblico. La Giunta Comunale determina il contributo spese a carico del richiedente. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati trattati sia necessario il consenso degli interessati, il medesimo è prestato in forma scritta.

art.15 sicurezza

Il responsabile del trattamento e della Banca dati provvede, in armonia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 318/99, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire: · i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca o dei locali ove essa è collocata;

- ✓ l'accesso non autorizzato;
- ✓ modalità di trattamento dei dati non conforme alla legge o al regolamento;
- ✓ la cessione e/o la distribuzione di dati in caso di cessazione del trattamento.

art.16 controlli , verifiche, aggiornamenti

I vari responsabili , di concerto con il responsabile del trattamento, provvedono con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni cui sono preposti. I responsabili presentano annualmente alla Giunta una relazione in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili, discendente dal D.Lgs.135/99 e dal presente regolamento, nonchè eventuali contributi e/o suggerimenti operativi al Gruppo di Lavoro. Il Gruppo di Lavoro, sentito il titolare del trattamento, procederà al previsto eventuale aggiornamento delle procedure in materia. La Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge e del regolamento, in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività amministrativa.

art.17 disposizioni finali e transitorie

Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo di controllo, della relativa deliberazione. Le disposizioni del presente regolamento sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, del D.Lgs.135/99 e del D.Lgs.318/99.